



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 01/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2011, n. 1391

Legge Regionale n. 2/2011 “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”.
Provvedimenti per la riduzione della spesa farmaceutica. Rimodulazione fasce di esenzione dalla spesa farmaceutica per reddito.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dall'Ufficio Politiche del Farmaco e dall'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, confermata dal dirigente del Servizio PATP e del Servizio APS, riferisce:

Premesso che:

- con DGR n. 1198/2005, di modifica alla D.G.R. n. 1718/2004, è stato modificato il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) reintrodotta in Puglia con la deliberazione n. 1162/02;
- con DGR n. 1501/08 sono stati aggiornati i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per la compartecipazione alla spesa farmaceutica nella Regione Puglia; nello specifico:
 - a) il limite per l'esenzione totale è stato elevato a € 29.000,00 di imponibile IRPEF con incremento di € 1.000,0 per ogni figlio a carico;
 - b) il limite per l'esenzione parziale è stato elevato a € 34.000,00 di imponibile IRPEF incrementato di € 1.000,0 per ciascun figlio a carico;
 - c) il limite per l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è stato elevato a € 39.000,00 di imponibile IRPEF incrementato di € 1.000,0 per ciascun figlio a carico;
 - d) sono rimaste invariate rimangono le condizioni stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 1198/05, per usufruire dell'esenzione totale, indipendentemente dal reddito.
- con lo stesso provvedimento è stato precisato che la valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale dovrà essere effettuata con riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e non prendendo in considerazione la composizione della famiglia anagrafica, riportata sullo stato di famiglia, nel cui ambito possono individuarsi più nuclei familiari
- con DGR n. 2789/2010 (pubblicata sul BURP n. 194 del 30/12/2010) la Giunta Regionale ha stabilito di:
 - a) disporre, secondo quanto stabilito nell'accordo tra la Regione Puglia e il Ministero della salute, Ministero dell'Economia e delle finanze per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'introduzione di un ticket fisso a ricetta pari a € 1,00 per tutti i cittadini pugliesi esenti e non;

- b) precisare che rimangono invariate le disposizioni riguardanti l'esenzione per reddito, stabilite con DGR n. 1501/08 in attesa delle informazioni di reddito riferite al periodo di imposta 2009, rese disponibili alla AA.SS.LL. tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
- c) ribadire che rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR n. 1198/05 per usufruire dell'esenzione totale indipendentemente dal reddito;
 - con DGR n. 2790/2010, pubblicata sul BURP n. 7 del 14/01/2011, la Giunta Regionale ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni del D.M. 11/12/2009, relativamente alle condizioni di esenzione previste dall'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni;

Rilevato che:

- il Piano di Rientro della Regione Puglia approvato con Legge regionale n. 2/2011 prevede al punto B1 la rimodulazione dell'attuale sistema di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per motivi di reddito, atteso che come riportato nell'allegato operativo allo stesso piano il numero totale di assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito fino a 29.000,00 euro che usufruiscono della esenzione totale è pari a quasi il 70% degli assistiti;
- il numero di assistiti che possono usufruire del diritto all'esenzione totale dal pagamento del ticket per la spesa farmaceutica è superiore al 80%;

Considerato che:

- si rende necessario, al fine di ridurre la spesa farmaceutica regionale, adottare una rimodulazione dell'attuale sistema di esenzione del ticket, che agirebbe in modo diretto attraverso il maggior incasso della compartecipazione dei cittadini alla spesa ed in modo indiretto inducendo minori consumi nell'area dell'inappropriatezza;
- dalle analisi effettuate, riducendo le soglie di esenzione totale e parziale rispettivamente da 29.000,00 euro anni lordi a 18.000,00 euro e da 34.000,00 a 29.000,00 euro, si otterrebbe una riduzione sostanziale degli assistiti che possono usufruire del diritto all'esenzione ticket totale per motivi di reddito (circa 35% rispetto al numero di esenti potenziali e 20% rispetto al numero di esenti che attualmente usufruiscono del diritto di esenzione), con conseguente maggior gettito ticket stimabile, in prima approssimazione, in circa 20 milioni di euro annui, sulla base del mancato gettito ticket stimato nell'allegato tecnico del Piano di Rientro;
- a seguito di incontri tecnici con i referenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la SOGEI S.p.A., si è convenuto che tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS), di cui all'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito con modificazioni in L.n. 326/2003, fossero effettuate specifiche elaborazioni per la Regione Puglia al fine di fornire alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati con al Sistema TS gli elenchi degli assistiti esenti in base alle nuove soglie di esenzioni, in analogia a quanto stabilito dal D.M. 11/12/2009 e dalla DGR n. 2790/2010 per la verifica del diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per visite ed esami specialistici;
- che le suddette elaborazioni si sono concluse nel corso del mese di giugno;
- le funzionalità disponibili per mezzo del Sistema TS permettono di automatizzare il processo di gestione delle esenzioni e di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, rendono al contempo più efficace, efficiente ed economico il processo di gestione delle esenzioni e di verifica del diritto alle stesse da parte delle Aziende Sanitarie Locali;
- l'applicazione delle procedure previste dal D.M. 11/12/2009 rende possibile la verifica preventiva delle condizioni di esenzione per motivi di reddito;
- si rende necessario un periodo di transizione dal vecchio sistema al nuovo regime di modulazione dell'esenzione ticket al fine di agevolare gli adempimenti a carico delle aziende sanitarie e degli assistiti;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di:

- stabilire i seguenti limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per

l'assistenza farmaceutica:

- a) Esenzione Totale (codice E94): assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;
 - b) Esenzione Parziale (codice E96): assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;
 - c) Esenzione Parziale (codice E95): cittadini di età superiore a sessantacinque, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;
- ribadire che rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR n 1198/05 e dalla DGR n. 1501/08 per usufruire dell'esenzione indipendentemente dal reddito;
 - stabilire che i nuovi limiti di reddito entreranno in vigore dal 01/07/2011, data entro la quale saranno disponibili tramite il Sistema TS gli esiti delle elaborazioni sui dati reddituali riferiti all'anno 2009, con l'indicazione del diritto all'esenzione per tali limiti di reddito;
 - stabilire che per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790/2010;
 - stabilire un periodo transitorio di tre mesi dal 01/07/2011 al 30/09/2011, durante il quale restano validi gli attestati di esenzione per motivi di reddito precedentemente rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali;
 - di stabilire che, in ogni caso, nel suddetto periodo transitorio è in ogni caso responsabilità dell'assistito non avvalersi del diritto all'esenzione, qualora, pur in possesso di un attestato di esenzione rilasciato prima del 01/07/2011 sulla base delle previgenti fasce di esenzione, non rientri nelle categorie di cui ai codici E94, E95, E96;
 - di dare mandato al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di Ospedaliera di assicurare idonee forme di comunicazione ai cittadini e di provvedere agli adempimenti conseguenti dal presente provvedimento;
 - di dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, al Responsabile Interno di Progetto del Sistema Informativo Sanitario Regionale ed alla Segreteria Tecnica del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia (di cui al R.R. 19/2007) di provvedere agli adeguamenti necessari ai sistemi informativi.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio PATP

Fulvio Longo

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile P.O. e A.P. dell'Ufficio Politiche del Farmaco, del Dirigente dell'Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi, del

Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- di stabilire i seguenti limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale per l'assistenza farmaceutica:

d) Esenzione Totale (codice E94): assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

e) Esenzione Parziale (codice E96): assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico;

f) Esenzione Parziale (codice E95): cittadini di età superiore a sessantacinque, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro;

- di ribadire che rimangono invariate le condizioni stabilite dalla DGR n 1198/05 e dalla DGR n. 1501/08 per usufruire dell'esenzione farmaceutica indipendentemente dal reddito

- di stabilire che i nuovi limiti di reddito per l'esenzione farmaceutica entreranno in vigore dal 01/07/2011, data entro la quale saranno disponibili tramite il Sistema TS gli esiti delle elaborazioni sui dati reddituali riferiti all'anno 2009, con l'indicazione del diritto all'esenzione per tali limiti di reddito;

- di stabilire che per avvalersi del diritto di esenzione nei suddetti casi si applicano le disposizioni del D.M. 11/12/2009 e della DGR n. 2790/2010.

- di stabilire un periodo transitorio di tre mesi dal 01/07/2011 al 30/09/2011, durante il quale restano validi gli attestati di esenzione per l'assistenza farmaceutica per motivi di reddito precedentemente rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali;

- di stabilire che, in ogni caso, nel suddetto periodo transitorio, è responsabilità dell'assistito non avvalersi del diritto all'esenzione, qualora, pur in possesso di un attestato di esenzione per l'assistenza farmaceutica rilasciato prima del 01/07/2011 sulla base delle previgenti fasce di esenzione, non rientri nelle categorie di cui ai codici E94, E95, E96;

- di dare mandato al Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di Ospedaliera di assicurare idonee forme di comunicazione ai cittadini e di provvedere agli adempimenti conseguenti dal presente provvedimento;

- di dare mandato al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, al Responsabile Interno di Progetto del Sistema Informativo Sanitario Regionale ed alla Segreteria Tecnica del Tavolo della Sanità Elettronica di Puglia (di cui al R.R. 19/2007) di provvedere agli adeguamenti necessari ai sistemi informativi.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno AlbaSasso
